

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona dei Magistrati:

dott.sa Gabriella Ratti	Presidente
dott. Edoardo Di Capua	Giudice
dott. Enrico Astuni	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5148/2022 R.G. promossa da:

, in persona del curatore avv.

, per autorizzazione del G.D. (doc. 1), con il patrocinio per procura unita alla citazione
dell'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

- attore

contro

entrambi con il patrocinio per procura unita alla
comparsa di risposta dell'avv. e dell'avv. del foro di
Cosenza ed elettivamente domiciliati presso il loro studio

- convenuti

- convenuti contumaci

Conclusioni: Per l'attore. "nel merito, e previ accertamenti incidentali del caso, anche in ordine alla rilevanza penale delle condotte descritte in narrativa,

1) quanto alla Prima Condotta (predisposizione di bilanci non veri e l'indebita prosecuzione dell'attività caratteristica nonostante la condizione di insolvenza/perdita del capitale sociale in cui la società versava, come indicato in atti), dichiarare i convenuti

responsabili per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società, e così:



- 1) il sig. in solido sino alla concorrenza di euro 1.770.988,45;
- 2) la sig.ra in solido sino alla concorrenza di euro 1.770.988,45;
- 3) il sig. solido sino alla concorrenza di euro 1.065.316,82;
- 1.1.) ovvero tutti in solido per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri (quali il criterio dei netti patrimoniali o del risultato della gestione caratteristica nei vari esercizi), alla luce degli accertamenti tecnici del caso;
- 1.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);
- 2.) in cumulo, quanto alla Seconda Condotta (prelievi senza titolo, come indicato in atti), dichiarare i convenuti responsabili per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società e/o comunque alla restituzione delle somme apprese per i titoli dedotti in atti (e previ accertamenti anche incidentali del caso), e così:
- a) il sig. in solido sino alla concorrenza di euro 247.439,00;
- b) la sig.ra in solido sino alla concorrenza di euro 247.439,00;
- c) il sig. solido sino alla concorrenza di euro 149.439,00;
- 2.1.) ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o anche secondo differenti parametri;
- 2.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);
- 3.) in cumulo, quanto alla Terza Condotta (ulteriori "rimborsi" indebitamente percepiti dagli amministratori, come indicato in atti), dichiarare i convenuti responsabili per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società e/o comunque alla restituzione delle somme apprese per i titoli dedotti in atti (e previ accertamenti anche incidentali del caso), e così:
- a) il sig. solido sino alla concorrenza di euro 141.486,10;
- b) la sig.ra in solido sino alla concorrenza di euro 141.486,10;
- c) il sig. solido sino alla concorrenza di euro 20.273,10.
- 3.1.) ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o anche secondo differenti parametri;
- 3.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);



4.) in cumulo, quanto alla Quarta Condotta (indebiti versamenti effettuati in favore della società collegata , come indicato in atti), dichiarare i convenuti

, responsabili per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via tra loro solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società e/o comunque alla restituzione delle somme apprese per i titoli dedotti in atti (e previ accertamenti anche incidentali del caso), e così per euro 164.900,00;

4.1.) ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o anche secondo differenti parametri;

4.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);

5.) in cumulo, quanto alla Quinta Condotta (distrazioni degli autoveicoli di proprietà, come indicato in atti), dichiarare i convenuti , responsabili

per i fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società, e così per euro 32.500,00;

5.1.) ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o anche secondo differenti parametri;

5.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);

6.) in cumulo, quanto alla Sesta Condotta (sottrazione dei mezzi in leasing, come indicato in atti), dichiarare i convenuti , responsabili per i

fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società, e così per euro 48.184,57 6.1.) ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o anche secondo differenti parametri;

6.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi, dalla data della domanda anche anatocistici);

7.) in cumulo, quanto alla Settima Condotta (pagamenti in favore della , come indicato in atti), dichiarare i convenuti , responsabili per i

fatti rispettivamente ascritti in narrativa e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via tra loro solidale, al ristoro dei danni subiti dalla società e/o comunque alla restituzione delle somme apprese per i titoli dedotti in atti (e previ accertamenti anche incidentali del caso), e così per euro 46.852,50;



7.1.) ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o anche secondo differenti parametri;

7.2.) in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);

in ogni caso con vittoria di spese, competenze, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario”.

. Come da foglio depositato: “si riporta al proprio atto introduttivo, alle memorie 183 C.P.C. depositate, nonché, ai verbali di udienza e alle istanze, eccezioni e deduzioni ivi rassegnate insistendo per l’integrale accoglimento. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate negli atti difensivi, da intendersi qui richiamate e trascritte, insistendo per il rigetto delle avverse istanze, difese, eccezioni e deduzioni, chiede la concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.”.

In comparsa di risposta: “AUTORIZZARE la chiamata del terzo sig.

per tutte le argomentazioni sopra esposte, in quanto unico responsabile degli addebiti contestati ai sig.ri _____; RIGETTARE in toto la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni esposte in narrativa e di conseguenza ACCERTARE l’insussistenza delle contestate condotte a carico dei sig.ri _____

quindi DICHIARARE che nulla è dovuto per le motivazioni in citazione dai sig.ri _____

, nonché, ACCERTARE E DICHIARE l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori _____ dall’aprile del 2017 all’aprile del 2022 per decorrenza del termine quinquennale e, per l’effetto, annullare e disattendere la domanda attorea avanzata, nonché, CONDANNARE controparte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori costituiti, in subordine dichiarare la compensazione delle spese di lite”.

In memoria n. 2: “ Ai fini istruttori si chiede l’acquisizione integrale della documentazione versata agli atti del giudizio mediante atto di costituzione e risposta e memorie depositate. Si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile, necessaria ai fini del corretto calcolo degli addebiti ascritti ai sig.ri _____

dal n. 2 al n.7, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con i testi di controparte e testi propri sui capitoli di prova che saranno esposti nella presente memoria. ... *omissis* ...”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società _____ è stata costituita nel 2003, con oggetto sociale “costruzione, manutenzione e riparazione di impianti distributori carburanti, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti idrosanitari, impianti per l’utilizzazione di gas, impianti di protezione antincendio nonché le costruzioni edili in genere” e ha esercitato la propria attività caratteristica sino



alla dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 7 aprile 2017 su istanza di alcuni ex dipendenti.

Come si legge nella visura camerale e nel prospetto di pag. 8 della citazione amministratori di diritto della Società e non è smentito da contrarie risultanze istruttorie, nel periodo in cui s'è manifestato il dissesto, sono stati: - dall'11.6.2012 al 22.3.2016 i convenuti , entrambi amministratori con deleghe, il primo anche presidente del c.d.a.; - dal 22.3.2016 al 10.1.2017 il convenuto , come A.U.; dal 10.1.2017 al 7.4.2017, data del fallimento, il convenuto

La compagine sociale, prima allargata a terzi estranei al presente giudizio, s'è gradualmente ristretta ai soli titolari esclusivi dell'intero capitale sociale per intervenute cessioni di quote, l'ultima delle quali per scrittura privata autenticata Notaio dell'11 giugno 2012, (rep. 68086 racc. 19253).

Ad aprile 2016, per atto rogito Notaio (1) hanno ceduto il 95% del capitale sociale a e il 5% a , società di cui è socio (come da visura camerale doc. 19 att.).

2. È tesi dell'attore che e anche dopo il 22.3.2016 e anche dopo il 10.1.2017 abbiano avuto la veste di amministratori di fatto fino all'apertura del fallimento.

Gli elementi da cui il Fallimento ricava la qualifica di amministratori di fatto sono i seguenti: (1) conservazione del potere di firma e operatività sui c/c sociali, accesi presso (doc. 8 att.) e (doc. 9 att.), ancora utilizzati, come delegati del neo-amministratore , (2) conservazione della disponibilità delle auto di proprietà della società, comprovata dalla trasmissione al Curatore (doc. 10 att.) delle contravvenzioni per violazione del codice della strada elevate alla Società, da parte del Comune di , dove e gestivano l'impresa di società di cui erano soci e amministratori (cfr. verbale di assemblea 6.2.2017, doc. 11 att.); (3) a febbraio 2017, solo due mesi prima del fallimento, f ha sottoscritto un singolare aumento di capitale della di nominali 22.000 euro, con un sovrapprezzo di euro 337.426,00, che ha liberato "mediante compensazione con il controcredito di uguale importo, omogeneo, liquido ed esigibile, dalla stessa vantato nei confronti della società conferitaria a titolo di finanziamenti", liberando la società dal debito di contro all'acquisto di una partecipazione di valore irrisorio (€ 3.000,00 secondo la perizia fatta redigere dal Fallimento - doc. 15 att.); (4) infine, ha conservato, anche dopo la cessione, la qualità di "responsabile tecnico" di

contestano di aver conservato l'amministrazione della Società, deducono di aver convenuto con e altro un affiancamento di dodici mesi, tuttavia interrotto per scelta di nel mese di maggio 2016, ma non sono in grado di smentire il rilascio delle deleghe a operare sui c/c, mai revocate, la conservazione della disponibilità delle auto aziendali (le contravvenzioni di cui al doc. 10



si riferiscono ai mesi di giugno e luglio 2016) e il loro personale coinvolgimento in un'operazione importante come la sottoscrizione da parte di [redacted] dell'aumento di capitale in [redacted] con finalità palesemente distrattiva, rivoltasi a loro esclusivo vantaggio.

3. Il Fallimento deduce che l'avvicendamento di [redacted] a far data dal gennaio 2017, deve ritenersi solo apparente e che, pertanto, avrebbero conservato l'amministrazione di fatto [redacted], [redacted] a lo stesso [redacted]. La circostanza è confermata dal fatto che [redacted] non ha mai depositato uno specimen di firma per operare sui c/c, sui quali continuavano a operare i soli [redacted] e, come delegati, [redacted] e che lo stesso [redacted] ha ammesso di essere divenuto "amministratore delegato da gennaio 2017 prima mi occupavo di ristorazione. Sono amico del sig. [redacted] che mi ha offerto questo ruolo" (doc. 26 att.) e ha dimostrato sostanziale ignoranza del funzionamento della Società. La ricostruzione offerta dal Fallimento, logica e convincente, non è smentita da contrarie risultanze istruttorie, stante il fatto che sia [redacted] sono rimasti contumaci.

4. I convenuti [redacted] e [redacted] hanno eccepito la prescrizione dell'azione, ma l'eccezione è infondata perché il Fallimento ha interrotto efficacemente la prescrizione nei confronti di [redacted] con racc. (doc. 51 att.) ricevuta il 16.7.2020, pertanto non oltre cinque anni dopo la manifestazione dello stato d'insolvenza (aprile 2017) o la cessazione dalla carica (marzo 2016). Per la solidarietà nell'obbligazione, l'effetto interruttivo si comunica ex art. 1310 comma 1 c.c. anche al corresponsabile [redacted] (in disparte la notifica per compiuta giacenza al suo indirizzo);

5. Il Fallimento attribuisce a [redacted], [redacted] e [redacted] la Prima Condotta di prosecuzione dell'attività in presenza di una causa riconoscibile di scioglimento della società, senza convocare i soci per lo scioglimento o la ricapitalizzazione, in violazione dell'art. 2486 c.c. e la commissione, che il giudice civile può verificare incidentalmente, della bancarotta semplice ex artt. 217 e 224 n. 2) l.f., per avere gli amministratori (di fatto o di diritto) aggravato il dissesto con inosservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Il Fallimento ha argomentato in modo adeguato la non affidabilità dei dati di bilancio, per l'esistenza di importanti debiti tributari, risalenti al solo 2011 e di ammontare (oltre 415.000 euro, doc. 27 att., pag. 10 del file)

Avviso di accertamento n. T7G031900587/2017

Data Notifica: 08/05/2017

Prg	Cod. Tributo	Anno Rif.	Id. Part.	Rato N.Cad.	Carico a Ruolo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Importo Chirograto	Importo Privilegiato	Grado	Riferimento Normativo	Note
001	0101	2011	366669	01 000	48,032.00	48,032.00	0.00	2,881.92		50,913.92	19	RN0080	
002	0141	2011	366669	01 000	9,885.38	9,885.38	0.00	593.12		10,478.50	19	RN0080	
003	1600	2011	366669	01 000	244,209.00	244,209.00	0.00	14,652.54		258,861.54	19	RN0080	
004	2001	2011	366669	01 000	81,403.00	81,403.00	0.00	4,884.18		86,287.18	15	RN0078	
005	2502	2011	366669	01 000	15,314.84	15,314.84	0.00	954.89		16,269.73	16	RN0078	
006	3606	2011	366669	01 000	13,562.00	13,562.00	0.00	813.72		14,375.72	15	RN0078	
007	384B	2011	366669	01 000	2,551.46	2,551.46	0.00	159.09		2,710.55	15	RN0078	
008	940A	2011	366669	01 000	8.75	8.75	0.00	0.53	9.28				
Totale					415,666.43	415,666.43	0.00	24,939.99	9.28	440,597.14			



superiore al totale dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario iscritta a bilancio. Ad esempio, nel bilancio c.d. di verifica dell'anno 2013 (doc. 5 att., pag. 5-6 del file) i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per IVA, IRAP, ritenute ecc. risultano pari a soli € 74.590, con conseguenti maggiori debiti erariali non rappresentati a bilancio per € 341.076. Questo rilievo non è stato efficacemente contrastato dai convenuti ed è per sé sufficiente ad affermare la perdita integrale del capitale sociale alla data del 31.12.2013, considerando che la Società aveva all'epoca un patrimonio netto di soli € 95.939 (doc. 5, pag. 4), e la riconoscibilità dell'avveramento della causa di scioglimento a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2014 (se non prima).

Pertanto, in osservanza degli obblighi ex art. 2486 c.c., gli amministratori in carica avrebbero dovuto provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione e in difetto messa in liquidazione della società, a iscrivere nel R.I. la causa di scioglimento della società, per perdita del capitale sociale, e ad attenersi a una gestione conservativa dell'integrità patrimoniale, mentre è evidente che tali provvedimenti non sono stati adottati, né peraltro i convenuti sostengono di aver provveduto, visto che anzi rivendicano (comparsa di risposta pag. 3) di aver mantenuto "l'ottica imprenditoriale e di prosecuzione dell'attività" fino alla cessione delle partecipazioni a terzi (nel 2016). L'attività è evidentemente proseguita, senza carattere conservativo, sostanzialmente fino alla fine, visto che la Società ha sottoscritto un aumento di capitale in due mesi prima del fallimento (sopra § 2), rinunciando ai finanziamenti erogati nel tempo.

Il Fallimento non ha ricevuto la contabilità societaria, come risulta dal verbale di interpello di , ultimo amministratore di diritto (doc. 26 att.). La deduzione del Fallimento, oltre a essere confermata dal documento, non è stata efficacemente contrastata dai convenuti, i quali sostengono bensì di aver consegnato la contabilità al nuovo ma non sono in grado di documentare la consegna né di offrire alla Curatela una copia di quel che hanno consegnato. Sono palesemente insufficienti e non servono a ricostruire la situazione patrimoniale e l'andamento economico della Società la "prima nota banca", per gli anni 2014-2016 (sub doc. 6 conv.) e gli estratti conto degli anni 2014-2016 (doc. 47 a 50 att.) che documentano soltanto entrate e uscite di c/c, ma non crediti, rimanenze ecc. e debiti, né ricavi e costi.

Ai fini della liquidazione del danno da prosecuzione dell'attività, nonostante la causa di scioglimento, secondo la stabile e condivisa giur. di legittimità "la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al



di fuori di tale ipotesi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, resta a carico del curatore l'onere di provare il rapporto di causalità tra la condotta illecita degli amministratori ed il pregiudizio per il patrimonio sociale" (Cass. 29.10.2019, n. 27610; Cass. 4.4.2011, n. 7606; Cass. 11.3.2011, n. 5876).

Ai fini della condanna, il danno deve liquidarsi anche equitativamente in misura pari al deficit fallimentare, pari alla differenza tra passivo accertato e attivo realizzato. Cfr. Cass. 5.1.2022 n. 198: "ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 cod. civ. e chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa" (conforme da ultimo Cass. 6.2.2023 n. 3500).

Il criterio giurisprudenziale è stato recepito e dotato di forza legislativa dall'art. 378 d.lgs. 14/2019, che ha introdotto all'art. 2486 c.c. (comma 3) una presunzione relativa di danno risarcibile "pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione" e una semplificazione per le procedure concorsuali, "se [...] mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati", che consente la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Il criterio opera obiettivamente nei confronti degli amministratori responsabili dell'aggravio del dissesto per la prosecuzione dell'attività in pendenza della causa di scioglimento, pertanto è applicabile agli odierni convenuti

Il Fallimento ha ricostruito il deficit fallimentare per il tramite delle insinuazioni al passivo e dello stato passivo dichiarato esecutivo (doc 22 a 25 att.) ed esposto i dati di sintesi alle pagine 20-22, nel testo e in nota. In particolare, di complessivi debiti insinuati al passivo per € 2.369.528,02 (relazione art. 33 ult. comma l.f., doc. 63, pag. 2), a fronte di un attivo realizzato di circa 58 mila euro (ibidem). Le passività sorte a partire dal 1° gennaio 2015 (allorquando la condizione d'insolvenza, di perdita del capitale e/o della continuità aziendale della poteva dirsi manifesta agli occhi degli amministratori) sino alla data di dichiarazione di fallimento ammontano a € 1.770.988,45, mentre quelle sorte a partire dalla nomina di (marzo 2016) ammontano alla minor somma di € 1.065.316,82.



Oltre al capitale compete la rivalutazione monetaria, secondo le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, dalla data della dichiarazione di fallimento (7.4.2017) fino alla presente sentenza e interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno a compenso della temporanea indisponibilità del capitale.

Dallo sviluppo del conteggio risulta che l'obbligo risarcitorio di _____ è incrementato di € 315.235,94 per rivalutazione e € 160.157,53 per interessi. Sul capitale rivalutato di € 2.086.224,39 decorrono ulteriori interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

L'obbligo risarcitorio di _____ è incrementato di € 189.626,39 per rivalutazione e € 96.340,82 per interessi. Sul capitale rivalutato di € 1.254.943,21 decorrono ulteriori interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

La domanda relativa alla Prima condotta può essere dunque accolta per il nuovo passivo rispettivamente riferibile a ciascuna gestione, solidarietà tra _____ e di entrambi con _____ fino a concorrenza della minor somma di cui quest'ultimo deve rispondere nei confronti della Procedura.

L'accoglimento di questa domanda assorbe, per valore e *causa petendi*, gli altri addebiti nei confronti di _____ come rilevato nell'ordinanza istruttoria del 3.4.2023; "il danno risarcibile, per la Prima Condotta, deve essere determinato ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c. in ragione del deficit fallimentare e che i convenuti non hanno specificamente contestato la ricostruzione del deficit operata dal Fallimento (citazione pag. 20-22 nel testo e in nota), con assorbimento delle altre condotte attribuite ai convenuti _____ e delle deduzioni istruttorie dei convenuti in punto C.T.U. e prove orali", a cui il Fallimento ha espressamente aderito in conclusionale (pag. 31), chiedendo di prendere in considerazione esclusivamente le responsabilità degli altri convenuti _____, i quali rispondono per le condotte dalla Quarta alla Settima delle conclusioni in epigrafe.

6. La Quarta condotta riguarda le distrazioni operate da _____ tra il 2014 e il 2016, mediante rimesse dai conti correnti della Società alla _____ di cui essi erano all'epoca (tra il 2011 e il 2019: vedi visura camerale doc. 3 att., pag. 9-10 del file) rispettivamente presidente e consigliere d'amministrazione, oltre che soci, per complessivi € 164.900,00 come da prospetto riepilogativo di pag. 23 della conclusionale.



Importo	Data	Istituto	C/C	Doc.
6.000,00	16.12.2014		1000/223	Doc. 47, p. 73
25.000,00	23.12.2014		1000/223-assegno ¹¹	Doc. 47, p. 74
6.100,00	12.1.2015		1000/223-assegno ¹²	Doc. 47, p. 85
3.000,00	27.1.2015		1000/223	Doc. 47, p. 86
3.000,00	20.02.2015		20073	Doc. 49, p. 85
3.500,00	16.3.2015		20073	Doc. 49, p. 85
25.000,00	8.4.2015		20073	Doc. 49, p. 76
4.500,00	21.4.2015		1000/223	Doc. 47, p. 102
9.000,00	18.5.2015		20073	Doc. 49, p. 73
25.000,00	10.7.2015		1000/223	Doc. 47, p. 123
39.800,00	19.1.2016		1000/803	Doc. 48, p. 2
15.000,00	29.3.2016		20073	Doc. 49, p. 28
Totale	164.900,00			

I convenuti [...] si sono difesi, deducendo in comparsa di risposta che tali versamenti trarrebbero origine e, di conseguenza, sarebbero giustificati “dalle scelte aziendali poste in essere nell’anno 2014, con l’acquisto quota della [...] cfr. Allegato 6 prima nota [...] ed acquisto quota [...]) nonché dal pagamento delle fatture della [...] da parte della [...] (cfr. allegato 7 fatture [...]”.

La difesa è infondata. In punto di fatto, i movimenti di denaro recano causali differenti (“pagamento fattura”, “trasferimento fondi”, “prestito per acquisto attività”) o nessuna indicazione specifica. Le fatture emesse (doc. 6-7) sono scopertamente generiche o indicano una causale improbabile (“prestazioni contabili, registrazione prima nota, cassa/banca, consulenze”) e non sono in alcun modo assistite da data certa opponibile alla massa dei creditori, né giustificate nella spesa, al di là dell’aspetto formale della documentazione, in ragione della genericità del contenuto e della eterogeneità dei settori di attività (costruzione, manutenzione e riparazione di impianti distributori carburanti, impianti elettrici ecc.; attività alberghiera).

Egualmente a dirsi per i trasferimenti di denaro che i convenuti pretendono di ricondurre all’acquisto di una quota in [...] e che non sono assistiti da alcuna preventiva analisi, di competenza degli amministratori e necessaria affinché essi possano invocare la *business judgement rule*, circa l’interesse di [...] ad assumere una partecipazione in [...], anche in considerazione dell’eterogeneità dei rispettivi oggetti sociali, della conseguente estraneità dell’acquisto all’oggetto sociale di [...] e non ultimo della pendenza di una causa di scioglimento per perdita integrale del capitale sociale, seppure taciuta.

Soltanto nel 2017, poco prima del fallimento, [...] ha sottoscritto una partecipazione di nominali € 22.000,00 al capitale di [...] corrispondendo contestualmente all’adesione



all'aumento di capitale un sovrapprezzo spropositato e inverosimile di € 337.426,00, che è servito a chiudere contabilmente i versamenti (qualificati "finanziamenti") precedentemente fatti in assenza di un'apparente pezza di appoggio contrattuale ed evitare la ripetizione delle somma da parte dei creditori e del curatore, consolidando lo *status quo* e la distrazione già consumata.

Che infatti il sovrapprezzo sia del tutto ingiustificato dai valori patrimoniali e prospettive reddituali in gioco risulta bene dalla perizia commissionata dal Fallimento a tale dott. _____ (doc. 15 att.), ove si legge che "la Società _____ mostra un basso livello di patrimonializzazione e una totale assenza di quali fabbricati e terreni, che rendono non opportuno l'utilizzo di metodi di valutazione di tipo patrimoniale", "la Società non presenta un Know-how spendibile e che possa assicurare maggiori ricavi rispetto ad altre imprese che operano nello stesso settore e con caratteristiche simili", "i sistematici risultati fortemente negativi conseguiti e gli indici di bilancio e le prospettive future rendono impossibile l'utilizzo di metodi di valutazione economici e finanziari" e che pertanto il valore stimato in € 3.000,00. Perizia che i convenuti, benché addentro agli affari di _____ non hanno smentito.

Nel 2014 la causa di scioglimento era già verificata e doveva ritenersi nota a amministratori al contempo della Società e di _____, pertanto l'incasso di tali somme sui conti della beneficiaria ha implicato un volontario concorso di _____ nella bancarotta per distrazione, con conseguente obbligo ex art. 2043 c.c., 216 n. 1 e 223 l.f. di _____ di risarcire al Fallimento _____ il danno arrecato.

Oltre al capitale compete la rivalutazione monetaria, secondo le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, dalla data della dichiarazione di fallimento (7.4.2017) fino alla presente sentenza e interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno a compenso della temporanea indisponibilità del capitale.

Dallo sviluppo del conteggio risulta che l'obbligo risarcitorio di _____ è incrementato di € 29.352,20 per capitale e € 14.912,55 per interessi. Sul capitale rivalutato di € 194.252,20 decorrono ulteriori interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

7. Il convenuto _____ è interessato alla Quinta e Sesta condotta. Il Fallimento in sintesi deduce e prova che _____ è intestataria al _____ (doc. 28 att.) di numerosi veicoli, meglio descritti a pag. 33 della citazione, che tuttavia il Curatore non ha rinvenuto e non è stato in grado di inventariare (Quinta condotta).

Gli stessi veicoli sono stati oggetto di procedura esecutiva mobiliare iniziata da _____ creditore di _____, e conclusasi con ordinanza di assegnazione in pagamento del credito a valore di stima di € 32.500,00 (doc. 29 att.), rimasta tuttavia non eseguita per l'irreperibilità dei mezzi.



Considerazione analoga vale (Sesta condotta) con riguardo alla distrazione dei due autoveicoli concessi in leasing da _____ ammessa al passivo per € 48.184,57 per il caso di mancata acquisizione del bene in natura (vedi insinuazione doc. 17 att.). Complessivamente si tratta dunque di € 80.684,57.

Assorbita dal danno liquidato in relazione alla Prima condotta la responsabilità di _____, è interessato al capo in esame il solo _____ ultimo amministratore, che interrogato dal curatore ha dimostrato di essere al corrente (doc. 26 att., punto 8, pag. 3) dell'esistenza degli automezzi, senza peraltro agire o dare al curatore indicazioni utili per il recupero, pertanto agevolando la distrazione degli automezzi.

Come osserva la difesa del Fallimento, "provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari" (Cass. 10.8.2016 n. 16952).

Oltre al capitale di € 80.684,57 competono rivalutazione e interessi, liquidati la prima in € 14.361,85 e gli altri in € 7.296,64. Sul capitale rivalutato di € 95.046,42 decorrono ulteriori interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

8. Il medesimo addebito della Quarta condotta può essere mosso (Settima condotta) a _____ per i trasferimenti di denaro dai conti correnti della Società verso la società _____ di cui è socio ed era, all'epoca, amministratore unico (visura camerale, doc. 19 pag. 8 di 10 del file). I trasferimenti in questione risultano dal prospetto di pag. 39 della conclusionale attorea e sono provati dai documenti richiamati.

	Importo	Data	Istituto	C/C	Doc.
	4.245,60	29.4.2016		104201397	Doc. 50, p. 1
	18.360,00	3.5.2016		104201397	Doc. 50, p. 1
	4.000,00	17.6.2016		104201397	Doc. 50, p. 2
	1.800,25	1.8.2016		104201397	Doc. 50, p. 8
	18.446,65	7.9.2016		104201397	Doc. 50, p. 9
Totale	46.852,50				

Anche questi pagamenti si risolvono in atti di distrazione patrimoniale eseguiti in favore di una società riconducibile all'amministratore e in assenza di giustificativi documentali e di giustificazione sostanziale.



Poiché nel 2016 la causa di scioglimento era già verificata e doveva ritenersi nota a amministratori di ambedue le società, l'incasso di tali somme sui conti della beneficiaria ha implicato un volontario concorso di _____ nella bancarotta per distrazione, con conseguente obbligo ex art. 2043 c.c., 216 n. 1 e 223 l.f. di _____ di risarcire al Fallimento _____ il danno arrecato.

Oltre al capitale di € 46.852,50 competono rivalutazione e interessi, liquidati la prima in € 8.339,75 e gli altri in € 4.237,07. Sul capitale rivalutato di € 55.192,25 decorrono ulteriori interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

9. Come rileva il Fallimento, ciascuna delle condotte contestate e fonte dell'obbligo di risarcimento del danno accertato in sentenza implica la commissione di un reato, o di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (Prima condotta, § 5) o di bancarotta fraudolenta per distrazione (condotte dalla Quarta alla Settima, § 6 a 8).

È indiscusso il potere del giudice civile di accertare *incidenter tantum* l'esistenza di un reato. Nella specie, la qualificazione è rilevante agli effetti della registrazione della sentenza, visto che ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 131/1986 "si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: [...] d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato" e l'art. 60 richiede che in sentenza sia "indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito".

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti in solido tra loro. Ai fini della liquidazione in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota, si riducono gli onorari per la fase di trattazione/istruzione perché non è stata svolta attività istruttoria.

PQM

Il Tribunale di Torino, sez. specializzata per l'impresa, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara tenuti e condanna _____ e _____ a risarcire al Fallimento
il capitale di € 1.770.988,45, oltre interessi e rivalutazione, liquidati come in motivazione, in solido tra
loro e con _____, _____, _____, fino a concorrenza della minor somma
rispettivamente dovuta al Fallimento;

dichiara tenuto e condanna _____ o a risarcire al _____ il capitale di €
1.065.316,82 oltre interessi e rivalutazione, liquidati come in motivazione, in solido con
_____ e _____, fino a concorrenza della minor somma
rispettivamente dovuta al Fallimento;



dichiara tenuta e condanna [] a risarcire al [] il capitale di €
164.900,00 oltre interessi e rivalutazione, liquidati come in motivazione, in solido con
e [] fino a concorrenza di tale somma;

dichiara tenuto e condanna [] a risarcire al Fallimento [] il capitale di €
80.684,57 oltre interessi e rivalutazione, liquidati come in motivazione, in solido con
e [] fino a concorrenza di tale somma;

dichiara tenuta e condanna [] a risarcire al Fallimento [] il capitale di €
46.852,50 oltre interessi e rivalutazione, liquidati come in motivazione, in solido con [] fino
a concorrenza di tale somma;

condanna i convenuti in solido tra loro a risarcire al Fallimento [] le spese di lite che
liquida in [] per esborsi, [] per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per
legge e Iva se indetraibile;

dichiara la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito della sentenza ai sensi dell'art. 59
lett. d) D.P.R. 131/1986 e indica nei convenuti in ragione dei rispettivi obblighi risarcitori i soggetti nei
cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22.3.2024

Il Giudice est.

(dott. Enrico Astuni)

La Presidente

(dott.sa Gabriella Ratti)

